

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI DELLA SOCIETÀ**

è-comune s.r.l.

CIG: 85833146C8

Sommario

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	3
Articolo 2 - Durata dell'appalto.....	4
Articolo 3 - Fornitura di pneumatici	4
Articolo 4 - Modalità di valutazione degli interventi.....	5
Articolo 5 - Obblighi dell'aggiudicatario in materia di lavoro e sicurezza	5
Articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio e di fatturazione.....	6
Articolo 7 - Obblighi ed oneri a carico dell'aggiudicatario.....	6
Articolo 8 - Ritardi nell'esecuzione del servizio e relative penalità.....	6
Articolo 9 - Risoluzione del contratto	7
Articolo 10 - Prezzi.....	7
Articolo 11 - Determinazione prezzi per pneumatici non compresi nel modulo offerta	8
Articolo 12 – Pagamenti.....	8
Articolo 13 – Tracciabilità dei pagamenti e clausola risolutiva espressa	8
Articolo 14 - Condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP8	
Articolo 15 - Norme regolatrici del contratto	9
Articolo 16 - Codice di comportamento	9
Articolo 17 - Protocollo di legalità	9
Articolo 18 - Controversie	9
Articolo 19 - Trattamento dei dati	10

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'acquisto riparazione manutenzione di pneumatici per vetture, autocarri e automezzi della Società è-comune s.r.l. e la relativa assistenza, da aggiudicarsi secondo il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare mediante l'applicazione del massimo ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara
2. La Ditta appaltatrice dovrà fornire le seguenti prestazioni:
 - servizio di cambio gomme stagionale con bilanciatura,
 - riparazione foratura gomme;
 - inversione pneumatici con equilibratura e convergenza per assetto pneumatici;
 - fornitura e montaggio di pneumatici nuovi normali e termici per autovetture autocarri e furgoni.
3. Il Contratto che regola i servizi del presente capitolato si intende aperto in quanto non è possibile prevedere con esattezza il numero degli interventi e delle forniture che si andranno a commissionare durante l'intero periodo. La spesa storica per le attività, servizi e forniture oggetto della presente procedura ammontano a circa € 25.000,00 annui.
4. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine del servizio, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo indicato.
5. I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente fornite, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto.
6. Le quantità indicate nel modulo di offerta sono valide solo ai fini della comparazione delle offerte. Nulla potrà pretendere l'Aggiudicatario per importi o quantità inferiori o diversamente distribuite fra le varie tipologie che dovessero essere richieste.
7. Gli interventi dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali con disponibilità di personale ed attrezzature.

I mezzi cui l'appaltatore dovrà fornire le attività e forniture indicate sono:

Veicolo	Targa	n°ruote motrici	Misura pneumatici	Km annui medi	Tipo gomma (I – E)
Mts canter compattatore	FT580GZ	4	195.75.R16C	13.202	M+S
Mts canter compattatore	FT581GZ	4	195.75.R16C	13.459	M+S
Isuzu p75 compattatore	FT587GZ	4	215.75.R17.5	12.039	M+S
Isuzu p75 compattatore	FT588GZ	4	215.75.R17.5	32.028	M+S
Isuzu compattatore	FT582GZ	4	205.75.R16C	10.225	M+S
Isuzu compattatore	FT583GZ	4	205.75.R16C	9.998	M+S
Daf scarrabile	EC506TR	4	315.80.R22,5	65.580	M+S
Rimorchio zorzi	XA362GV	0	265.70.R19	0	M+S
Semirimorchio compattatore 70 mc	AA06081	0	315.80.22.5	0	M+S
Fiorino furgone	FT804LX	2	175.75.15	30.783	M+S
Trattore rimorchio	BP436KL	4	205.75.R16C	10.866	M+S
Trattore rimorchio	BP437KL	4	315.80.24.5	17.914	M+S
Scarrabile axor 2533 Mercedes	DP155FF	4	315.80.225	33.218	M+S
Scarrabile axor 2533 Mercedes	DP156FF	4	315.80.225	19.371	M+S
Semirimorchio compattatore 68 mc	AF11882	0	385.65.R22.5	0	M+S
Autospazzatrice axor 1829 Mercedes	DT278RB	4	13.R22.5	13.474	M+S
Autospazzatrice axor 1829 Mercedes	DT281RB	4	13.R22.5	9.756	M+S
Compattatore axor 2533 Mercedes	DT808RD	4	315.80.22.5	9.490	M+S
Compattatore axor 2533 Mercedes	DT811RD	4	315.80.22.5	8.838	M+S
Pianale con sponda caricatrice	BN394EP	4	195.75.16	11.229	M+S
Pianale atego 1017 Mercedes	BP225KL	4	135.75.17.5	6.333	M+S
m/compattatore farid miki 10 mc	DA484RT	4	235.75.17.5	16.944	M+S
Farid minimatic 7	DA482RT	4	215.75.16	14.656	M+S
Piaggio Porter 1.3 16 v	DS986JS	2	155.12	7.597	M+S
Piaggio Porter 1.3 16 v	DS991JS	2	155.12	7.110	M+S
Piaggio Porter 1.3 16 v	DS993JS	2	155.12	6.180	M+S

Piaggio Porter 1.3 16 v	DS994JS	2	155.12	7.550	M+S
Mits canter vasca	DM685CW	4	195.75.16	12.061	M+S
Mits canter vasca	DM686CW	4	195.75.16	19.118	M+S
Gruetta canter 5 s13 Mitsubishi fuso	DP173FF	4	205.75.R16C	11.785	M+S
Mits canter 2 vasche	DT086RB	4	195.75.16	15.804	M+S
Mits canter 2 vasche	DT087RB	4	195.75.16	12.544	M+S
Mits canter 2 vasche	DT150RB	4	195.75.16	15.009	M+S
Mits canter 2 vasche	DT151RB	4	195.75.16	14.535	M+S
Compatt. Axor 1829 Mercedes	DT809RD	4	315.80.22.5	11.464	M+S
Compatt. Axor 1829 Mercedes	DT810RD	4	315.80.22.5	10.927	M+S
Compatt. Axor 1829 Mercedes	DT812RD	4	315.80.22.5	9.159	M+S
Autospazzatrice axor 1829 Mercedes	DT277RD	4	13.R22.5	7.362	M+S
Autospurgo	DV858AM	4	285.70.R19.5	4.386	M+S
Doblo furgone fiat	DW476DL	2	175.75.14	0	M+S
Doblo furgone fiat	DW478DL	2	175.75.14	30.590	M+S
Compattatore axor 1829 Mercedes	DT813RD	4	315.80.22.5	11.076	M+S

Articolo 2 - Durata dell'appalto

1. Il contratto stipulato con la società è-comune s.r.l. ha validità prevista di due anni decorrenti dalla data di stipula del contratto e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.
2. I prezzi offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.
3. Non è consentito il tacito rinnovo del contratto. Non è ammessa la revisione prezzi. I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
4. Se alla scadenza del termine di durata non è stato raggiunto l'importo contrattuale previsto è possibile, previo accordo scritto tra le parti, allungare la durata del contratto fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.
5. Ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere prorogato con espresso provvedimento della stazione appaltante limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente del servizio. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 3 - Fornitura di pneumatici

1. La ditta aggiudicataria dovrà fornire le tipologie di pneumatici elencati nel modulo di offerta per tutta la durata del contratto.
2. I pneumatici dovranno essere esclusivamente delle marche indicate nel modulo di offerta. Ogni eccezione andrà adeguatamente giustificata e comunque concordata e approvata dalla stazione appaltante.
3. I prezzi unitari offerti dovranno essere comprensivi di montaggio, equilibratura, convergenza, sostituzione valvola e contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU).
4. I pneumatici offerti devono assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento.
5. I pneumatici devono essere di prima scelta, omologati e conformi ai regolamenti e alle normative vigenti applicabili, muniti di marchio di omologazione europea "E".
6. I pneumatici dovranno recare l'etichettatura come previsto dal regolamento CE 1222/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009 in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali:
 - **CONSUMO CARBURANTE:** almeno i requisiti della **fascia D** (ammesse classificazioni A, B, C, D) per quanto riguarda i parametri di consumo di carburante, solo e unicamente per i pneumatici M+S (quattro stagioni);
 - **ADERENZA SUL BAGNATO:** almeno i requisiti della **fascia C** (ammesse classificazioni A, B, C) per quanto riguarda i parametri di aderenza sul bagnato;
 - **RUMOROSITA':** detta N la rumorosità esterna di rotolamento calcolato a norma del regolamento UN/ECE n. 117 e s.m.i. e LV il valore limite di cui all'allegato II, parte C, del regolamento CE n. 661/2009, deve essere $N \leq LV$ (simbolo del megafono con max 2 barrette nere di rumorosità)
 - **DATA DI FABBRICAZIONE:** la data di fabbricazione del pneumatico di cui alla marcatura secondo regolamento UNECE n. 54 non dovrà essere antecedente più di sei mesi rispetto alla data di effettiva consegna dello stesso.

7. I pneumatici dovranno altresì riportare sulla carcassa, a titolo indicativo ma non esaustivo, le seguenti indicazioni:
 - Dimensioni
 - Indice di carico
 - Codice di velocità (lettera)
 - Nome del produttore e modello;
 - Numero della omologazione;
 - Matricola del pneumatico
8. La fornitura di ogni tipologia di pneumatico dovrà essere accompagnata dall'attestato di garanzia del produttore.
9. Qualora sia accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei pneumatici forniti non rispettano quelle previste nel presente capitolato, il fornitore si impegna alla sostituzione dei pneumatici forniti imperfetti senza alcun onere a carico della stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 commi 2 e 3.
10. Qualora a causa del prodotto fornito dovessero derivare danni ai veicoli, a beni o ai trasportati, la stazione appaltante potrà agire per il risarcimento del danno subito e per la risoluzione del contratto in danno al fornitore.
11. Il periodo di garanzia degli pneumatici forniti, di durata non inferiore a 60 mesi, decorre dalla data di consegna/montaggio.

Articolo 4 - Modalità di valutazione degli interventi

1. Gli interventi di manutenzione e riparazione o di fornitura di pneumatici saranno proposti dal committente, previa valutazione tecnico-economica degli stessi, ed autorizzati dal Direttore o da un suo delegato, anche in termini di spesa presunta da sostenere.
2. La ditta aggiudicataria potrà dar corso alla fornitura e/o al servizio solamente dopo aver ricevuto il buono d'ordine vistato dal Direttore o da un suo delegato.
3. In casi di urgenza, la Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi delle prestazioni di soggetti diversi, senza che la ditta aggiudicataria, possa vantare pretese o compensi di sorta.
4. L'importo dell'intervento sarà così calcolato, per quanto riguarda:
 - la fornitura di pneumatici normali e termici, nuovi, la definizione del prezzo sarà sulla base del prezzo offerto, comprensivo di montaggio, equilibratura, convergenza, e sostituzione valvola e contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU).
 - la manodopera per manutenzioni, sulla base della tariffa orarie offerta e del numero di ore stimate;
 - il cambio gomme, l'inversione dei pneumatici e la riparazione di forature di pneumatici, sulla base del prezzo offerto per singolo intervento.

Articolo 5 - Obblighi dell'aggiudicatario in materia di lavoro e sicurezza

1. La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare il servizio in modo ineccepibile con idoneo personale sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
2. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente la società è-comune da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone e/o a cose sia della società è-comune che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza dell'esecuzione del servizio.
4. La società è-comune è esonerata da ogni responsabilità per danno infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nel corso dell'esecuzione del servizio.
5. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore; l'appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.
6. Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti l'esecuzione del servizio.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio e di fatturazione

1. Prima dell'esecuzione dell'intervento di fornitura, manutenzione e/o riparazione la ditta aggiudicataria dovrà acquisire l'autorizzazione del Direttore o di un suo delegato.
2. L'autorizzazione all'esecuzione di quanto preventivato avverrà tramite l'invio di apposito buono d'ordine all'impresa aggiudicataria o mediante la controfirma del preventivo.
3. L'intervento di fornitura/riparazione dovrà essere effettuato entro cinque giorni lavorativi dall'invio del buono d'ordine o dalla consegna del veicolo presso l'officina.
4. I lavori di riparazione pneumatici devono essere garantiti per almeno sei mesi. Il periodo di garanzia degli pneumatici forniti, di durata non inferiore a 60 mesi, decorre dalla data di consegna/montaggio. Nel periodo di garanzia nulla è dovuto ove fosse necessario un nuovo intervento di tenore analogo.
5. La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, alla ricezione degli automezzi nei propri locali ed alla custodia degli stessi durante il periodo di permanenza necessario all'intervento manutentivo, avendo cura che non si arrechino danni agli stessi.
6. La ditta aggiudicataria dovrà disporre di idonea officina dove ricevere i veicoli sui quali eseguire gli interventi che dovrà essere situata a una distanza non superiore a 25 km dal cantiere di Prato Sardo via Pietrino Guiso Pilo 16. In alternativa la ditta aggiudicataria dovrà farsi carico del trasporto a propria cura e spese (comprese le spese di carburante) dei veicoli sui quali verranno richiesti gli interventi dal cantiere di Prato Sardo via Pietrino Guiso Pilo 16 alla propria officina e della riconsegna nel termine stabilito al precedente comma 3.
7. Le fatture dovranno essere descrittive dell'intervento effettuato, con analitica distinzione delle singole poste di spesa. Esse dovranno riportare la misura e la tipologia di pneumatici forniti e il relativo prezzo (comprensivo del tempo impiegato per le manutenzioni e il costo orario della manodopera, per i cambi gomme e la riparazione della foratura dei pneumatici, il prezzo per l'intervento, come da offerta. Dovranno inoltre riportare in maniera chiara e precisa la suddivisione della spesa tra i vari mezzi, con la precisa indicazione della targa del mezzo su cui è stato eseguito l'intervento.
8. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile in modalità split payment.

Articolo 7 - Obblighi ed oneri a carico dell'aggiudicatario

1. Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente, i seguenti obblighi ed oneri:
 - esser in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di qualsiasi eventuale danno, anche di natura dolosa, che possa essere arrecato agli automezzi all'interno dell'officina durante il periodo di manutenzione;
 - l'organizzazione del posto di lavoro con tutte le attrezzature necessarie, i macchinari ed il personale specializzato occorrente, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
3. Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità dei propri dipendenti addetti ai lavori, nonché a terzi, dispensando da qualsiasi responsabilità in merito l'Ente.

Articolo 8 - Ritardi nell'esecuzione del servizio e relative penalità

1. Per ogni giorno di ritardo sui tempi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 6 del presente capitolato sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. La penale si innalza al 3 % (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno di ritardo. Decorsi 10 giorni di ritardo, la stazione appaltante si riserva di annullare l'ordine e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.
2. Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione per la fornitura di pneumatici di cui all'articolo 3 la consegna sarà respinta e il fornitore dovrà, entro due giorni lavorativi, provvedere alla sostituzione dei pneumatici respinti a propria cura e spese. Verranno inoltre applicate le penali di cui all'articolo 8 comma 1 calcolando i giorni dal termine iniziale, ovvero considerando i pneumatici non conformi come mai consegnati.
3. Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione più di tre consegne di pneumatici non conformi, sarà addebitata al fornitore, oltre alle penali di cui sopra, una penale pari a € 150,00 per ogni pneumatico non conforme, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
4. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.
4. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.
5. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

6. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della stazione appaltante di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero alla società è-comune per qualsiasi motivo.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto

1. La società è-comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:
 - giusta causa
 - reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
 - il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
3. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
 - allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'onere e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
 - qualora si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
 - applicazione di almeno tre penalità;
 - più di tre consegne di pneumatici non conformi a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3 comma 8;
 - per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
 - allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
 - allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
 - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.
4. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Articolo 10 - Prezzi

1. I prezzi unitari offerti mediante compilazione del modulo di offerta in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali che si intendono onnicomprensivi e rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo. Essi s'intendono onnicomprensivi di tutte le attività e di tutte le spese, nessuna esclusa.
2. I prezzi offerti per la fornitura dei pneumatici sono comprensivi di montaggio, equilibratura e convergenza, valvole comprese e del contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU). Qualora fosse richiesta la fornitura di singoli pneumatici si applicherà il prezzo offerto per la fornitura del treno di pneumatici diviso quattro.
3. I prezzi indicati in offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Articolo 11 - Determinazione prezzi per pneumatici non compresi nel modulo offerta

1. Nel caso in cui la stazione appaltante nel corso della durata del contratto avesse necessità di acquistare pneumatici non riportati nel Modulo offerta (in quanto allo stato attuale non previsti), potrà decidere se acquistarli dall'Aggiudicatario o da altro fornitore.
2. Nel caso in cui ritenesse di acquistarli dall'Aggiudicatario, la società è-comune provvederà a concordare nuovi prezzi con il Fornitore, prendendo a riferimento il listino prezzi ufficiale vigente (riservato ai rivenditori) dei pneumatici ed applicando allo stesso una percentuale di sconto analoga a quella degli pneumatici oggetto di gara. A tal fine è fatto obbligo all'Aggiudicatario di fornire il listino prezzi vigente riservato ai rivenditori.
3. I nuovi prezzi come sopra determinati dovranno essere approvati dalla società è-comune.

Articolo 12 – Pagamenti

1. Le fatture a conclusione degli interventi, previa verifica di conformità come prevede l'articolo 17 del Dpr 633/1972 come modificato dall'articolo 3 del 14/08/2017, devono essere applicate in Split Payment
2. Le fatture emesse a conclusione degli interventi, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
3. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 2009-20014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'articolo 25 del D.L. 66/2014.
4. L'ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche e l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza, al quale l'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco SU9YNJA.
5. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Articolo 13 – Tracciabilità dei pagamenti e clausola risolutiva espressa

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Nuoro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **85833146C8**

Articolo 14 - Condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. la società è-comune s.r.l. rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. La società è-comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.
4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, la società è-comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

Articolo 15 - Norme regolatrici del contratto

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il d.lgs. n. 50/2016 – codice degli appalti e s.m.i.
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non abrogate;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni e assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato: BENI/ veicoli e forniture per la mobilità – accessori, attrezzature e parti di ricambio per veicoli .

3. Le principali normative di riferimento sul tema specifico dello pneumatico sono:

- DM 82/2011 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso;
- Il regolamento (CE) 661/2009 concernente l'omologazione dei pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e di resistenza al rotolamento e la rumorosità di rotolamento che prevede l'abrogazione della direttiva 92/23/CEE a decorrere dal 01.11.2017;
- Il regolamento (UE) n. 458/2011 concernente i requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio dei pneumatici e che attua il regolamento (UE) n. 661/2009;
- Il regolamento (CE) n. 1222/2009 sulla etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante ed altri parametri fondamentali;
- Il regolamento UNECE 54 valido per gli pneumatici dei veicoli industriali;
- Il regolamento UNECE 117 valido per le emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici;
- NCds Appendice VIII – ARTICOLO 237 Prescrizioni tecniche di cui al punto 1.a Fissa il limite del battistrada dei pneumatici;
- Norme UNI 9949 – veicoli stradali – terminologia relativa agli pneumatici.

Articolo 16 - Codice di comportamento

1. Ai sensi Codice di comportamento della società è-comune, adottato con Determinazione dell'Amministratore unico n. 43 del 21.10.2020, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet della società è-comune s.r.l. ai seguenti link: www.e-comune.it

Articolo 17 - Protocollo di legalità

1. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

2. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

3. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Articolo 18 - Controversie

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere la società è-comune s.r.l. e la Ditta aggiudicataria in ordine ai servizi oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Nuoro.

Articolo 19 - Trattamento dei dati

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

2. I dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica.

3. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la società è-comune s.r.l. In ogni momento potete esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

NUORO LI 28.12.2020

IL RUP
Ing. Francesco Serra